



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato delle attività produttive
Dipartimento delle attività produttive
Servizio ex 3S "Insediamenti Produttivi"



**Il Dirigente Generale
del Dipartimento delle Attività Produttive**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visti** gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013" pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C 54 del 4 marzo 2006;
- Visto** Reg. CE n. 1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella GUCE L 210 del 31 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. CE n. 1783/99 ;
- Visto** Reg. CE n. 1083/2006, dell'11 luglio 2006, pubblicato nella GUCE L 210 del 31 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99 e s.m.i;
- Visto** Reg. CEE n. 1828/2006, dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE L 371 del 27 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale e s.m.i.;
- Visto** il Documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" di cui all'art. 21 del Regolamento (CE) N° 1828/2006, dell' 8 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE L 371 del 27 dicembre 2006;
- Vista** la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007/2013 conforme alla Decisione a Commissione Europea di approvazione dell' Aiuto di Stato n. 324/2007- Italia;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
- Visto** il Documento "requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza dello stesso P.O. con procedura scritta nella seduta del 12 dicembre 2007 e s.m.i.;
- Visto** il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Visto** D.P.R. n. 196, del 03/10/2008 regolamento di esecuzione del Reg. CE n. 1083/2006;
- Viste** le " Linee guida per l'attuazione del suddetto PO" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 29/10/2008;
- Vista** la legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;
- Vista** la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 norme riguardanti il commercio su aree pubbliche;
- Vista** la legge regionale del 22 dicembre 1999, n. 28, riforma della disciplina del commercio;
- Vista** la legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** D.P.Reg.sic. 29 giugno 2005 – Comunicazione di inizio attività;
- Visto** la circolare esplicativa dell'Assessorato Cooperazione, commercio, artigianato e pesca del 11 dicembre 2008, n. 10 (GURS n. 1 del 02/01/2009);
- Visto** la circolare dell'Assessorato Cooperazione, commercio, artigianato e pesca del 1 ottobre 2009, n. 3 (GURS n. 51 del 06/11/2009);

- Visto** l'art. 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- Vista** la legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, "*Norme in materia di aiuti alle imprese*" in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)", pubblicata nella GURS della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009 (supplemento ordinario);
- Visto** in particolare l' art. 7 " aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio" della predetta legge regionale n.9/09 che autorizza l'Assessorato regionale cooperazione, commercio artigianato e pesca, ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 , attraverso appositi bandi, un regime di aiuti per le piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore dell'artigianato, del commercio e dei servizi connessi conformi alle condizioni e limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009- approvazione quadro definitivo relativo al P.O. FESR 2007/20013 – Categorie di spesa per definizione finanziaria;
- Visto** l'obiettivo operativo 5.1.3, linea di intervento 5.1.3.1 del predetto P.O. concernenti interventi congruenti con le finalità dell' art. 7 della citata legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009;
- Visto** il decreto dell'Assessore regionale delle attività produttive n. 912 del 22/04/2010 registrato alla Corte dei conti il 19/05/2010 al reg. 1 , foglio 59 con il quale è stata approvata la direttiva, concernente le modalità e le procedure per la concessione di aiuti per gli investimenti promossi da micro e piccole imprese del settore commerciale, in attuazione del PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3 - Linea di intervento 5.1.3.1 con procedura a sportello;
- Preso atto** dell'esito del tavolo tecnico convocato con nota prot. n. 537 del 07/05/2010;
- Preso atto** dell'esito del tavolo partenariale convocato con nota prot. n. 536 del 07/05/2010;
- Ritenuto** di dover adempiere a quanto previsto dal predetto art. 7 della legge regionale n. 9 del 8 agosto 2009

Decreta

Art.1

E' approvato il seguente bando pubblico e la relativa modulistica concernente le modalità e le procedure per la concessione di aiuti per gli investimenti promossi da micro e piccole imprese del settore commerciale, in attuazione del **PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3** "*Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova costituzione e da rilocalizzare, mediante l'introduzione di strumenti finanziari e fiscali intesi a migliorare l'accesso al credito per favorire gli investimenti e la crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi*" - **Linea di intervento 5.1.3.1 con procedura a sportello** "*Azioni volte alle definizioni di un regime di aiuti che consenta alle imprese, attraverso un unico strumento, la possibilità di operare tra più strumenti agevolativi, ivi compreso il credito di imposta, per investimenti esclusivamente finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo di tipo non generalista entro i limiti di intensità di aiuto consentiti*".

Art.2

Contenuti e risorse disponibili

2.1 La Regione Siciliana intende promuovere la crescita delle micro e piccole imprese commerciali dell'Isola con azioni atte a sostenere la loro competitività.

2.2 Le risorse complessive disponibili, destinate alle agevolazioni per le micro e piccole imprese nel settore commerciale per la realizzazione di progetti semplici fino a 50.000,00 euro a valere sul presente bando, ammontano inizialmente ad Euro 20.000.000,00.

Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori risorse che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.

Art. 3

Definizioni:

3.1 Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

"**dimensione aziendale**": (micro e piccola), definite in base all' art. 2 dell'allegato I del Reg. CE

800/2008 ; **“piccola impresa”** : impresa che impiega meno di 50 dipendenti e registra un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro; **“microimpresa”**: impresa che impiega meno di 10 dipendenti e registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;

“impresa in difficoltà”: si intende una impresa che soddisfa le seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) nel caso di società in cui alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perduto più della metà del capitale, (come indicato nei conti della società) e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

“aiuti a finalità regionale agli investimenti”: aiuti che possono essere concessi per un progetto di investimento

I costi ammissibili devono essere così calcolati:

costi degli investimenti materiali (apparecchiature attrezzature ecc.).

“unità produttiva”: si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;

“ esercizi di vicinato”: (L.R. n. 28/99) i piccoli esercizi aventi superfici di vendita fino a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

“ superficie di vendita di un esercizio commerciale”: (L.R. n. 28/99) l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

“ tipologia dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della L. 287/91” :

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;

d) esercizi di cui alla lettera b) , nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

“commercio su aree pubbliche”: (L.R. 18/95 e s.m.i.) si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte; per **“aree pubbliche”** (L.R. 18/95 e s.m.i.) si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

“impresa femminili”: le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne (art. 57 del D.L.vo 11 aprile 2006, n. 198).

Art. 4

Soggetti Beneficiari

4.1. I beneficiari delle agevolazioni, così come individuati con il documento *“ Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione”* adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.188 del 22 maggio 2009 ed nelle direttive dell'Assessore delle attività produttive (D.A. n. 912/2010), sono le micro e piccole imprese commerciali , (definite in base all' art. 2 dell'allegato I del Reg. CE 800/2008), costituite in forma di imprese individuali, societarie e cooperative, alla data di presentazione della domanda, appartenenti alle seguenti tipologie di attività:

1) commercio a dettaglio svolto, in sede fissa, da esercizi di vicinato così come individuati al punto e) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 28/99;

2) pubblici esercizi di cui all'art. 5 della L. 287/91 ;

3) commercio a dettaglio su aree pubbliche così come definito dall'art. 1 della L.R. n. 18/95 e s.m.i.

4.2. Oltre a quanto sopra indicato, è necessario che le imprese beneficiarie abbiano sede operativa nel territorio della Regione Siciliana, in accordo con quanto previsto dall'art. 1 del regolamento CE 800/2008 e che alla data di presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese ed essere in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale per le imprese già costituite;

b) avere presentato domanda di iscrizione al Registro delle imprese e partita IVA per le imprese da costituire e che abbiano inoltrato al comune competente, alla data di presentazione della domanda, la comunicazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione (ove necessaria) ;

c) non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

d) non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1 paragrafo 7 del Regolamento CE n. 800/2008;

e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007;

4.3 Gli aiuti non verranno concessi :

– alle imprese controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

– alle imprese agrituristiche;

– alle imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso ;

– alle imprese commerciali riportate nell' art. 2 della L.R. 28/99 quali:

- farmacisti qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici;
- ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
- alle associazioni di produttori;
- ai produttori, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli;
- alle vendite di carburanti, olii minerali e lubrificanti;
- agli artigiani, singoli o associati , per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti di beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o delle prestazioni di servizio;
- ai pescatori ed ai cacciatori che vendano al pubblico o al dettaglio;
- a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti erratico, di fungatico, e diritti similari;
- a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- alla vendita dei beni di fallimento;
- all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento di fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori;
- agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

Art. 5

Spese ammissibili, agevolazioni concedibili

5.1 Il sistema agevolativo è applicato alle condizioni previste dall' art. 13 del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 " Aiuti a finalità regionale" (pubblicato nella GUCE , serie L 214/3 del 9 agosto 2008 - regolamento generale di esenzione per categoria); le spese ammissibili sono quelle previste dal D.P.R. n. 196/2008 attraverso una procedura a sportello in relazione agli aiuti

a finalità regionale - Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per la Regione Sicilia - esclusivamente nella forma di contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ritenute ammissibili per un importo massimo di investimenti pari ad € 50.000,00.

Resta a carico dell'impresa l' I.V.A..

5.2 Le tipologie d'investimento ammissibili per le micro e piccole imprese commerciali appartenenti ai punti 1) - esercizi di vicinato - e 2) – pubblici esercizi - del precedente art. 4 sono:

- acquisto ed installazione di vetrine espositive sia interne che esterne;
- acquisto ed installazione di impianti di sicurezza quali sistemi di allarme e videosorveglianza ;
- acquisto ed installazione macchine, attrezzature e arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
- acquisto ed installazione di strutture prefabbricate per svolgere attività commerciale su aree pubbliche concesse all'impresa per un periodo di tempo pluriennale;
- opere di ristrutturazione del locale commerciale sia interne che esterne che non necessitano di concessione.

5.3 Le tipologie d'investimento ammissibili per le micro e piccole imprese commerciali appartenenti al punto 3) – commercio a dettaglio su aree pubbliche - del precedente art. 4 sono:

- acquisto ed installazione di macchine, attrezzature, arredi e strutture prefabbricate per svolgere attività commerciale su aree pubbliche concesse per un periodo di tempo pluriennale;
- acquisto di autoveicoli destinati esclusivamente all' attività di commercio su aree pubbliche;
- acquisto ed installazione di macchine, di attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività commerciali da collocare su autoveicoli o da acquistare (autonegozi) o già di proprietà del richiedente;

5.4 Tutte le macchine, le attrezzature, gli arredi e gli autoveicoli da acquistare devono essere nuove di fabbrica ed alle predette spese ammissibili si applicano i seguenti limiti e condizioni:

1) per le micro e piccole imprese commerciali appartenenti al punto 3) – commercio a dettaglio su aree pubbliche - del precedente art. 4 sono ammissibili: le spese per l'acquisto di un solo autoveicolo per ditta , omologato per il trasporto di massimo n. 3 persone nella parte anteriore del veicolo ed appartenente esclusivamente alle categorie N, N1, N.2, L2 e L5 (Nuovo codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992 n .285 e successive modificazioni art. 47 classificazione dei veicoli); sono esclusi dal finanziamento autoveicoli a trazione integrale, i motocicli nonché le spese relative alla tassa di immatricolazione del veicolo;

2) le spese relative ai programmi informatici (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 G.U.R.I. n. 294/2008), necessari per la gestione dell'attività commerciale, non devono comprendere quelle relative al software di base;

5.5 Sono, inoltre, inammissibili le seguenti spese :

1) acquisto di autoveicoli e motocicli per le micro e piccole imprese commerciali appartenenti ai punti 1) - esercizi di vicinato - e 2) – pubblici esercizi - del precedente art. 4;

2) le spese per l'acquisto di utensileria, minuteria e materiale da consumo necessaria allo svolgimento dell'attività commerciale (piatti, bicchieri, posaterie, pentole, tovagliato, ecc.)

5.6 Ogni impresa potrà presentare una sola istanza per investimenti di importo minimo di € 5.000,00 e massimo di € 50.000,00 escluso IVA per una o più unità produttive appartenenti alla stessa impresa ; il contributo sarà pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, il restante 50% del costo dell'investimento e il costo dell'IVA rimarrà a carico del richiedente. Se l'investimento proposto è superiore ad € 50.000,00 escluso IVA la parte eccedente tale importo sarà a carico della ditta richiedente.

Non possono partecipare al presente bando le imprese artigianali/commerciali che hanno beneficiato dell'agevolazione contributiva prevista dal bando di selezione con procedura a sportello del 28/12/2009, pubblicato nel supplemento ordinario della GURS n. 61 del 31/12/2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall' art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, in attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 5.1.3.1.

5.7 Il progetto di investimento può essere ammesso alle agevolazioni esclusivamente se avviato successivamente alla data di presentazione dell'istanza.

Gli aiuti sono subordinati alla condizione che l'investimento sia mantenuto per un periodo di tre

anni successivi al suo completamento.

Per tutti gli investimenti proposti, l'impresa richiedente, dovrà presentare, a questa Amministrazione, prima dell'erogazione del contributo una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di pari importo al contributo concesso, a favore del Dipartimento delle attività produttive, della durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di presentazione della rendicontazione finale. (successivo art. 11 allegato n.2).

5.8 I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario attraverso un proprio conto corrente le cui coordinate devono essere riportate al punto 1 dell'allegato n. 1;

Art. 6

Requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda

Saranno ammessi alla valutazione tecnico amministrativa soltanto le istanze presentate dalle imprese, complete di tutta la documentazione di cui al successivo art. 8, in possesso del seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese (imprese costituite) o richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese e partita IVA (imprese da costituire) ;
- b) autorizzazioni comunali all'esercizio delle attività o comunicazione di inizio attività per le imprese costituite ;
- c) comunicazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione (ove necessario) per le imprese da costituire;
- d) piena disponibilità dell'unità commerciale che deve possedere l'agibilità e la destinazione d'uso "attività commerciale";
- e) concessione pluriennale dell'area pubblica (ove necessaria).

Art. 7

Criteri di selezione

Ordine cronologico della presentazione dell'istanza con le modalità previste nel successivo art.9.

Art. 8

Presentazione delle istanze

8.1 La domanda di richiesta degli aiuti, elaborata utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione da questa Amministrazione Regionale, con tutta la documentazione prevista nel successivo punto 8.3, deve essere inserita in unico plico, in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura " Programma operativo Fesr Sicilia 2007-2013 - linea d'intervento 5.1.3.1.- Aiuti all' imprese commerciali con procedura a sportello" e dovrà essere inviata, **pena esclusione**, all' indirizzo - Regione Siciliana Dipartimento delle attività produttive – Servizio ex 3 "Insediamenti produttivi" via degli Emiri 45, 90135 Palermo- esclusivamente attraverso **gli uffici delle poste italiane con "raccomandata 1" con l'indicazione nella busta della data e l'ora di spedizione**. Le istanze si potranno presentare, pena l'esclusione, dal 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per i successivi 90 giorni .

8.2 La domanda di contributo, **pena esclusione**, deve essere: compilata in tutte le sue parti secondo lo schema allegato al presente bando (allegato n 1); redatta in carta semplice e in duplice copia , di cui una in originale ; corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; sottoscritta dal richiedente in caso di ditta individuale o dal rappresentante legale nel caso di persona giuridica (società o cooperativa) con le modalità previste dagli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Le indicazioni riportate nella domanda e i dati relativi ai requisiti di ammissibilità sottoscritti dal richiedente hanno valore di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Pertanto, nel caso di false dichiarazioni rese per negligenza grave, ovvero di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

8.3 la documentazione da allegare in duplice copia (originale o copia conforme e una copia) contestualmente alla domanda, **pena l'inammissibilità**, è la seguente:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità al momento di

- presentazione dell'istanza, con vigenza e nulla osta antimafia per le imprese costituite;
- b) copia conforme della partita IVA per le imprese da costituire
 - c) copie conformi delle domande di iscrizione al Registro delle Imprese, all' Inps ed Inail per le imprese da costituire;
 - d) preventivi di spesa, con allegato copia del listino prezzi vidimato dalle competenti CCIAA; in alternativa alla copia del listino prezzi vidimato potrà essere dichiarata, dal responsabile della ditta fornitrice, in calce al preventivo e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, la congruità dei prezzi indicati nel preventivo al listino depositato presso la competente camera di commercio; per la realizzazione di lavori e di opere dovrà essere prodotta perizia giurata a firma di un tecnico abilitato che attesti la congruità dei prezzi a quelli del prezzario regionale vigente;
 - e) documento unico di regolarità contributiva (DURC) per agevolazioni contributive rilasciato dall' Inps-Inail, in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza, riportante la dicitura che l'impresa è in regola, per le imprese costituite; si può allegare, in via provvisoria, all'istanza una copia dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del DURC presso gli Uffici competenti; in quest'ultimo caso è fatto obbligo al richiedente di trasmettere il documento unico di regolarità contributiva (DURC) non appena in proprio possesso. Si precisa, che in assenza del DURC questa Amministrazione non procederà ad emettere il decreto di finanziamento;
 - f) copia conforme del titolo di possesso dell'immobile dove sarà realizzato l'investimento; dovrà essere prodotto il titolo di proprietà dell'immobile o contratto di affitto o di comodato registrati nei modi di legge in corso di validità. Non è ammesso come titolo di proprietà la visura catastale dell'immobile.
 - g) copia conforme del certificato di agibilità e del certificato di destinazione d'uso, riportante la dicitura "attività commerciale", dell'immobile dove sarà realizzato l'investimento rilasciati dall'autorità competente; in via provvisoria, in sostituzione dei certificati di destinazione d'uso e di agibilità possono essere allegati all'istanza copia delle richieste presentate al comune per il rilascio dei citati certificati. Si precisa, che questa Amministrazione non procederà all'erogazione del contributo prima dell'acquisizione dei certificati stessi.
 - h) copia conforme dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o copia della comunicazione di inizio attività per le imprese costituite (vedi normative riportate nell' allegato n. 7);
 - i) copia conforme della comunicazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione (ove necessario) per le imprese da costituire (vedi normative riportate nell' allegato n. 7);
 - l) copia conforme della concessione pluriennale dell'area pubblica valida al momento della presentazione dell'istanza (ove necessaria);
 - m) copia conforme del libretto di circolazione del veicolo, solo nel caso di acquisto attrezzature e macchinari da montare su veicoli già di proprietà dell'impresa richiedente;
 - n) copia conforme dell'atto costitutivo e statuto (solo per le società e le cooperative);
 - o) copia conforme della deliberazione dell'assemblea dei soci o deliberazione del consiglio di amministrazione che approva l'iniziativa proposta e autorizza il rappresentante legale a presentare l'istanza di finanziamento (solo per le cooperative);

8.4 Le copie conformi della documentazione che l'impresa deve presentare possono essere prodotte allegando alla fotocopia del documento una dichiarazione sostitutiva, con le modalità previste dagli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dove il richiedente dichiara che il documento prodotto in copia è conforme all' originale in suo possesso (punto 21 dell' allegato n.1) .

8.5 Ai fini di una migliore valutazione delle istanze presentate, l'Amministrazione, qualora lo ritenesse necessario, potrà chiedere integrazioni alla documentazione già presentata ed effettuare ulteriori accertamenti e verifiche .

Art.9

Procedure per l'istruttoria delle istanze

Le richieste pervenute saranno ordinate secondo l'ordine di data ed ora di spedizione della "raccomandata 1" con cui è stata trasmessa l'istanza.

A parità di data ed ora di spedizione verranno considerati prioritari, in ordine, l'età del richiedente a partire dai soggetti anagraficamente più giovani (nei casi di società e cooperative l'età del rappresentante legale) e successivamente le imprese femminili.

A partire dal 10° giorno lavorativo successivo al primo giorno utile per la presentazione delle

istanze, saranno pubblicate nel sito internet <http://www.regione.sicilia.it/cooperazione/insproduttivi/> l'elenco delle istanze ritenute ricevibili in ordine cronologico secondo i criteri sopra riportati e l'elenco delle pratiche irricevibili specificandone il motivo.

Gli elenchi verranno aggiornati fino alla data di scadenza di presentazione delle istanze prevista con il presente bando.

Successivamente sarà pubblicata nel sito <http://www.regione.sicilia.it/cooperazione/insproduttivi/> l'esito dell'istruttoria.

Le agevolazioni saranno concesse alle sole istanze ritenute ammissibili secondo l'ordine cronologico a partire dalla prima impresa fino all'esaurimento dei fondi disponibili .

Alle imprese ritenute ammissibili alle agevolazioni e che abbiano presentato in originale il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per agevolazioni contributive rilasciato dall'Inps-Inail, riportante la dicitura che l'impresa è in regola, sarà notificato il decreto di finanziamento previa registrazione dello stesso alla Corte dei Conti.

Per le istanze ritenute irricevibili e non ammissibili l'amministrazione provvederà a comunicare alla ditta richiedente i motivi di esclusione con le procedure della L.R. 10/91.

Il soggetto gestore del presente bando è la Regione Siciliana – Assessorato Regionale della attività produttive – Dipartimento delle attività produttive servizio – Insedimenti produttivi. Responsabile del procedimento il dirigente responsabile del servizio “ Insedimenti produttivi” .

Art.10

Durata dell'intervento proroghe

Il termine per completare l'investimento è di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento ed entro tale termine deve essere consegnata la documentazione a supporto per la rendicontazione finale di cui al successivo art.11

Il termine sopra indicato non è soggetto a proroga, salvo casi eccezionali documentati e preventivamente autorizzati da questa Amministrazione.

Per le imprese individuali, al di fuori delle ipotesi di causa di forza maggiore, valutati da questa Amministrazione, non sono ammessi, pena la revoca del finanziamento, cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi fino al termine di realizzazione dell'investimento.

Art.11

Erogazione

Le agevolazioni concesse sono erogate alle imprese in un'unica soluzione.

L'impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dovrà presentare la rendicontazione finale costituita dalla seguente documentazione :

- 1) istanza di erogazione ;
- 2) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese in corso di validità con vigenza e nulla osta antimafia;
- 3) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità per agevolazioni contributive rilasciato dall' Inps-Inail riportante la dicitura che l'impresa è in regola;
- 4) certificazione di spesa consistente in :
 - a) copia conforme, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, oggetto dello stato finale, accompagnate da dichiarazioni liberatorie, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., emesse dai fornitori (allegato n. 3), e da copia conforme, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., del bonifico bancario con cui si è disposto il pagamento;
 - b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con l'allegato elenco dei macchinari, arredamento e attrezzature acquistate o opere realizzate , con i riferimenti di tutte le fatture, oggetto dello stato finale (allegati n. 4 e 5);
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 6) a firma del titolare o del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante:
 - che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite presso il soggetto destinatario dell'intervento;
 - che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate;
 - la non esistenza di legami economico-finanziari con i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le prestazioni oggetto di finanziamento;

- che per realizzare l'investimento si sono utilizzate n. _____ giornate lavorative
- 5) copia conforme del certificato di agibilità e di destinazione d'uso riportante la dicitura "attività commerciale" dell'immobile dove sarà realizzato l'investimento (solo nei casi in cui, in sostituzione dei sopra citati certificati, è stata allegata all'istanza copia presentata al comune della richiesta di tali certificati);
- 6) copia conforme della autorizzazione all'esercizio della attività commerciale (solo nel caso in cui è stata allegata all'istanza copia di presentazione al comune della richiesta di tale autorizzazione – vedi normative riportate nell' allegato n. 7 -);
- 7) polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, pari all'importo del contributo concesso ,a favore del Dipartimento delle attività produttive (vedi punto 5.6 del precedente art. 5 - schema di polizza allegato n.2);
- 8) eventuale documentazione integrativa richiesta.

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione durante l'esecuzione del progetto. L' Amministrazione, prima dell'erogazione finale dell'agevolazione concessa, potrà effettuare controlli a campione in azienda per verificare l'avvenuta realizzazione dell' investimento.

Gli originali delle fatture devono comunque essere tenuti a disposizione dell'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del Dipartimento delle attività produttive.

E' fatto obbligo all'impresa di riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "L.R. 9/2009, art. 7 - acquisto effettuato con il concorso delle risorse delle linee d'intervento 5.1.3.1 del PO FESR Sicilia 2007-2013.

Art.12

Revoche e sanzioni

Costituiscono motivi di revoca dell'intero contributo e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 191 della legge regionale n. 32/2000, i seguenti casi:

- a) la mancata ultimazione dell'investimento e la mancata consegna della documentazione per la rendicontazione finale entro i termini assegnati;
- b) qualora a seguito di ispezione, o nel corso della realizzazione dell'investimento, venga constatata la mancanza o il venir meno, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti sulla base dei quali era stata concessa l'agevolazione;
- c) qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione finale.
- d) in caso di accertamento di false attestazioni contenute nelle dichiarazioni allegate all'istanza;
- e) gli intervenuti cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi dalla data della domanda fino al termine della realizzazione dell'investimento;
- f) per mancata fornitura dei beni acquistati;
- g) per mancata apposizione di una specifica targhetta riportante il logo della Regione Siciliana, il logo del PO Fesr Sicilia 2007/2013, il numero progressivo con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco e la dicitura "prodotto acquistato o realizzato con il concorso delle risorse del PO Fesr Sicilia 2007/2010 linea d'intervento 5.1.3.1";
- h) per mancata presentazione del bonifico bancario, attestante l'avvenuto pagamento della fornitura, a fronte dell'emissione di regolare fattura, con denaro tratto da conto corrente non intestato al richiedente e/o non dedicato alla realizzazione dell'investimento proposto;
- i) per ogni grave violazione delle norme settoriali e comunitarie.

Art.13

Controlli e Monitoraggio

L'Amministrazione che concede gli aiuti procederà ad effettuare , durante la realizzazione dell' investimento, e comunque anche dopo il suo completamento, verifiche sia sull'andamento dello stesso sia sulla reale rispondenza dell'iniziativa realizzata alla previsione originaria.

Le predette verifiche saranno condotte anche ai fini del monitoraggio e dei controlli previsti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell' 8 dicembre 2006, approvato dalla Commissione Europea il 6 luglio 2009 " Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo".

Ai fini del controllo dei programmi agevolati, ogni soggetto beneficiario, entro settanta giorni dalla ricevimento del decreto di finanziamento, dovrà trasmettere al Dipartimento delle attività produttive ex Servizio 3/S " Insediamenti produttivi" tutta la rendicontazione finale di chiusura dell'intervento.

Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione dell' investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessa. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 4 ed il prospetto di cui all'allegato n. 5 .

I beni fisici elencati e le opere realizzate devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sugli stessi, in modo chiaro ed indelebile, di una specifica targhetta riportante il logo della Regione Siciliana, il logo del PO Fesr Sicilia 2007/2013, il numero progressivo con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco e la dicitura " prodotto acquistato o realizzato con il concorso delle risorse del PO Fesr Sicilia 2007/2010 linea d'intervento 5.1.3.1" ,

Ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni.

Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, l'elenco dei beni di cui si tratta deve essere predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo, deve essere indicato gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, documento di trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.).

Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o suo procuratore speciale.

La dichiarazione e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegati alla documentazione di spesa presentata ai fini di ciascuna erogazione.

All'atto della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato. I beni per i quali le suddette scritture risultano incomplete o mancanti non sono ammessi alle agevolazioni. Resta inteso che gli investimenti devono essere mantenuti nel territorio regionale per almeno tre anni una volta completato l'investimento.

La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

Art. 14

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo li 24/05/2010

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della Attività Produttive in data ___ maggio 2010 al n. _____.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Bartolomeo Virruso)
F.To B. Virruso

Il Dirigente Generale
(Dott. Nicola Vernuccio)
F.to N. Vernuccio

Allegati al Bando

Modulo di Domanda

Oggetto: P.O. FESR 2007-2013. Asse 5 – Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali - Linea d'intervento 5.1.3.1 – Aiuti alle imprese commerciali. Bando pubblico con procedura a "sportello". Richiesta di ammissione a contributo.

Al Assessorato regionale delle attività produttive.
Dipartimento delle attività produttive
Ex servizio 3 – Insedimenti produttivi
Via Degli Emiri N°45
90135 PALERMO

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. _____
il _____ residente a _____ prov. _____
via _____ n. _____, titolare/legale rappresentante dell'impresa commerciale
_____ forma giuridica _____ con sede legale in
_____ prov. _____, CAP _____ via _____ n. civ. _____
tel. _____, fax _____ cell _____ e-mail _____,

CHIEDE

di essere ammesso al contributo per l'acquisto dei beni o per la realizzazione di lavori riportati nel seguente prospetto degli investimenti per un importo complessivo di € _____ a cui corrisponde un contributo a fondo perduto pari al 50 %.

Prospetto degli investimenti					
N° progressivo	Preventivo			Descrizione	Costo del bene escluso IVA
	N°	Data	Fornitore		
Totale					

Inoltre il sottoscritto

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76:

- 1 che il numero di partita IVA è il seguente _____;
- 2 che il settore di attività è _____ con il seguente codice Ateco _____;
- 3 che l'impresa rientra nei requisiti dimensionali richiesti per la definizione di _____ (microimpresa/piccola) così come individuate nell'allegato I del regolamento CE 800/2000 (GUCE L214/3 del 9 agosto 2008);
- 4 che l'impresa è appartenente alle seguente tipologia _____ (commercio svolta da esercizi di vicinati/pubblci esercizi/commercio a dettaglio su aree pubbliche);
- 5 che è un impresa _____ (solo nel caso di imprese femminili; così come definita dall'art. 53 del D.L.vo 11 aprile 2006, 198: le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne).
- 6 di non appartenere alle imprese commerciale riportate nell'art. 2 della L.R. 28/99 (vedi punto 4.3 dell'art. 4 del bando, farmacisti, tabaccheria, artigiani ecc.)

to incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera _____ del sopra citato DPCM 23 maggio 2007;

e) che rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, al di fuori della regola de minimis, gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera _____, del sopra citato DPCM 23 maggio 2007, per un ammontare totale di euro _____;

f) di essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruitive ma di non aver a tutt'oggi provveduto a detta restituzione né al deposito nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia delle somme fruitive;

Inoltre, in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa il sottoscritto

SI IMPEGNA

- a realizzare l'iniziativa secondo i contenuti, le modalità ed i tempi previsti nel bando e nei suoi allegati;
- a corrispondere puntualmente alle eventuali richieste di integrazioni, precisazioni e chiarimenti da parte dell'Ente Regione;
- a non rifornirsi di beni o far eseguire prestazioni oggetto di finanziamento da soggetti o imprese verso cui esistano legami economico-finanziari ;
- a comprovare, in sede di rendicontazione finale, l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese (*solo per le imprese da costituire*);
- a produrre, in sede di rendicontazione finale, il certificato camerale comprovante l'inizio dell'attività, nonché a produrre le eventuali autorizzazioni e/o concessioni necessarie per l'esercizio di detta attività (*solo per le imprese da costituire*);
- a garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali necessari per la rendicontazione delle spese relative al progetto;
- a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni, in ogni fase del procedimento, a funzionari ed incaricati dell'Ente Regione o della Unione Europea;
- a partecipare al finanziamento con l' apporto di capitale per la restante quota dell'investimento ammissibile;
- a comunicare tempestivamente al Dipartimento delle attività produttive le eventuali modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati forniti, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda;
- a porre in essere ogni ulteriore adempimento previsto per l'esecuzione dell'investimento;
- a garantire l'assolvimento degli obblighi previsti dal testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9/04/08) e delle norme speciali applicate in determinati settori dell'attività produttiva, con particolare riguardo alla redazione del documento di valutazione dei rischi, alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, agli obblighi di informazione, formazione e comunicazione, nonché la partecipazione del personale interessato al programma agevolato ai percorsi formativi obbligatori previsti dalla legislazione vigente;
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche
- a sottoporre i beni oggetto di finanziamento a vincolo di destinazione d'uso per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione finale (art. 13 L.r. 32/2000 come modificato dal comma 4 dell'art. 59 L.r. 9/2009);
- in caso di revoca a restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda maggiorate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

INFORMATIVA PRIVACY:

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali la scrivente SieSE, in qualità di incaricato del trattamento dei dati, La informa che in riferimento ai rapporti instaurati e per l'esecuzione dei rapporti contrattuali in corso, è in possesso dei Vostri dati personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi. La normativa in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti. Pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, Vi informiamo in ordine a quanto segue.

I dati personali raccolti e trattati sono essenzialmente di natura anagrafica (ragione o denominazione sociale, sede, telefono, fax, e-mail, ecc.), fiscale (dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, ecc.), commerciale (ordini, solvibilità, ecc.). SieSE non è in possesso di alcun dato a Voi riferito, qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003. Questi dati possono essere stati forniti direttamente da Voi, o possono essere stati raccolti presso terzi autonomi titolari del trattamento, (ad es. presso la nostra rete di consulenti e rappresentanti per i dati relativi a contratti e ordini oppure presso società di informazione o registri, elenchi o banche dati pubbliche per i dati relativi alla solvibilità finanziaria). I Vostri dati personali saranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai

conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire un'efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali e/o per rispondere a Vostre specifiche richieste.

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale, ed anche successivamente per l'espletamento degli obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali. Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e supporti cartacei, informatici e telematici e nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. I dati saranno inseriti nelle pertinenti banche dati (clienti, fornitori, amministrazione) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti, produzione e amministrazione espressamente designati dalla scrivente come incaricati del trattamento dei dati personali e che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata. Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, o da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è, invece, da ritenersi facoltativo nelle altre situazioni.

I vostri dati potranno essere da noi comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza a uno o più soggetti determinati, alle seguenti categorie di soggetti:

- incaricati all'interno della amministrazione regionale a trattare i Vostri dati;
- nostri consulenti, nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico presso la amministrazione regionale, previo nostro formale incarico che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Vostri dati;

— istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;

— amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;

— società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.

I Vostri dati non verranno da noi diffusi, intendendosi con tale termine il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, il cui testo è interamente allegato, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.

Per l'esercizio dei Vostri diritti potrete rivolgervi al responsabile pro-tempore dirigente del Servizio 3 – Insedimenti produttivi- sito a Palermo in via Degli Emiri, 45.

Esercizio del diritto di accesso

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lett. a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

— per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

— al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 9 - Modalità di esercizio

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Il garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'art. 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente Modulo di domanda e nella documentazione trasmessa a corredo della domanda stessa saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

AUTORIZZA

Il Dipartimento delle attività produttive ad utilizzare e trattare i dati forniti, nei limiti e per i fini previsti dal presente bando con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.

Documentazione allegata alla presente domanda (vedi punto 8.3 dell' art 8 del bando)

Specificare il tipo di documento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luogo e data _____

(timbro dell'Impresa e firma)

.....

NOTA

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione-domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. N. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, l'Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracitata nei soli limiti sopra specificati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Regione, nei confronti della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003..

Schema di polizza assicurativa con vincolo per il Dipartimento regionale delle attività produttive

Premesso:

a) che il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, con D.D.G.(1) n. _____ del _____, ha ammesso a finanziamento un investimento, per l'importo di € _____ a cui corrisponde un contributo di € _____ pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile risultante nel predetto decreto, presentato dall' Impresa commerciale denominata _____ per l'acquisto delle attrezzature e/o la realizzazione delle opere di seguito elencate: _____;

b) l'impresa beneficiaria (2) _____, rappresentante legale _____ nato a _____ il _____ con sede legale in _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ (di seguito chiamato contraente) a seguito del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana -Assessorato delle attività produttive – Dipartimento delle attività produttive, con sede in Palermo, Via degli Emiri n. 45, C.F. 80012000826 con il D.D.G. sopra citato, ha acquistato le attrezzature e/o realizzato le seguenti opere: _____;

c) che l'erogazione del contributo concesso è condizionato alla costituzione di una cauzione mediante garanzia fidejussoria, per un importo di € (3) _____, pari al contributo concesso, per il periodo di tre anni (art. 13 della L.R. 32/2000 modificato dal comma 4 dell'art. 59 della L.R. 9/2009) con decorrenza dalla data di presentazione della rendicontazione finale e precisamente dal _____ al _____;

d) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria che nel periodo dei tre anni sopra riportato le attrezzature acquistate o le opere realizzate quali

non sono più esistenti per qualsiasi causa o non possiedono il vincolo di destinazione d'uso per le quali sono state finanziate, il Dipartimento delle attività produttive procederà all'immediato incameramento delle somme erogate corrispondenti al contributo concesso all'impresa beneficiaria ;

d) che la presente garanzia avrà durata massima di 36 (trentasei)

CIO' PREMESSO

La Società / Banca _____ C.F. _____ con sede in _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero _____ (di seguito indicata come Fidejussore), in persona del legale rappresentante pro tempore/ procuratore speciale _____ nato a _____ il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore (e in caso di Impresa assicuratrice C. F. _____, con sede legale in _____, via _____, in persona del Sig. _____ nella sua qualità di Agente _____, autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzioni ed inclusa nell'elenco dell'art. 1 lettera C della legge n. 384 del 10.06.1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. _____ del _____, a cura dell'ISVAP), nell'interesse di _____ C.F. _____ con sede / residente in _____ iscritta nel registro delle Imprese di _____ al numero _____ (di seguito indicata come Contraente), a favore del Dipartimento delle attività produttive (di seguito indicato come Dipartimento), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenute dal Dipartimento.

- Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare al Dipartimento quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Il pagamento dell'importo richiesto dal Dipartimento sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non

oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre al Dipartimento alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali, posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

- La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod.civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 cod.civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia a qualunque titolo, maturato nei confronti del Dipartimento.
- Il Dipartimento, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita dichiarazione scritta e comunicata al Fidejussore potrà svincolare la garanzia parzialmente o totalmente.
- In caso di controversie fra il Dipartimento ed il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Palermo.

Data di emissione _____

Il Contraente

Il Fidejussore

Note:

(1) *Indicare numero e data del provvedimento di concessione del finanziamento relativo al progetto;*

(2) *Ragione Sociale dell'impresa beneficiaria dell'investimento;*

(3) *Indicare l'ammontare dell'importo da garantire pari all'importo del contributo concesso;*

Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore

Spett.le Ditta

via N°

.....

Il sottoscritto, nato a, prov. il, e
residente in, prov., via N°

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76**

DICHIARA

in qualità di (1) della impresa con sede legale
in, via N°

che le seguenti fatture:

N°	del	Imponibile (€)	IVA (€)	Totale (€)	data/e pagamento/i (2)	Modalità pagamento (3)

sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere
.....li.....

timbro e firma

.....

Note:

- (1) titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa);
- (2) per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe;
- (3) indicare gli estremi del bonifico bancario.

NOTA

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione-domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. N. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, l'Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracitata nei soli limiti sopra specificati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Regione, nei confronti della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003..

**Dichiarazione dell'impresa relativa alla identificazione delle attrezzature o
lavori oggetto delle agevolazioni**

Oggetto: P.O. FESR 2007-2013. Asse 5 – Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali - Linea d'intervento 5.1.3.1 – Aiuti alle imprese commerciali. Bando pubblico con procedura a "sportello". Richiesta di ammissione a contributo.

Al Assessorato regionale delle attività produttive.
Dipartimento delle attività produttive
Ex servizio 3 – Insedimenti produttivi
Via Degli Emiri N°45
90135 PALERMO

_____ sottoscritt_____ nat_____ a
_____ il _____ residente in
_____ via
_____ n° _____ Comune
_____ CAP _____ Provincia _____ nella qualità di
titolare/legale rappresentante dell'impresa
denominata: _____ forma giuridica
_____ con sede legale in via _____
n° _____ Comune _____ CAP _____
Provincia _____ Iscritta al registro delle imprese di _____ con il n
° _____ C.F. _____ P.IVA
_____ e-mail _____ codice ATECO
2007 _____

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76

- che la suddetta impresa, con provvedimento D.D.G. N°.....del, a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data e recante il n., riguardante l'acquisto di attrezzature quali : _____ o la realizzazione di opere quali: _____ relativi all'unità locale ubicata in-..., prov., via N°....., comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per Euro, relativi a beni acquistati direttamente, ha ottenuto le seguenti agevolazioni:

- contributo a fondo perduto di Euro

- che i beni acquistati o le opere realizzate oggetto del citato provvedimento di concessione, sono quelli identificabili attraverso i numeri riportati sulle targhette apposte sui beni stessi ed elencati nel prospetto allegato 5, composto di n. fogli timbrati e firmati.

Data _____

timbro e firma

NOTA

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione-domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. N. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, l'Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracitata nei soli limiti sopra specificati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Regione, nei confronti della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda di erogazione

Oggetto: P.O. FESR 2007-2013. Asse 5 – Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali - Linea d'intervento 5.1.3.1 – Aiuti alle imprese commerciali. Bando pubblico con procedura a "sportello". Richiesta di ammissione a contributo.

Al Assessorato regionale delle attività produttive.
Dipartimento delle attività produttive
Ex servizio 3 – Insedimenti produttivi
Via Degli Emiri N°45

90135 PALERMO

_____ sottoscritt_ _____ nat_ a
_____ il _____ residente in
_____ via
_____ n° _____ Comune
_____ CAP _____ Provincia _____ nella qualità di
/titolare/legale rappresentante/ dell'impresa
denominata: _____ forma giuridica
_____ con sede legale in via _____
n° _____ Comune _____ CAP _____ Provincia
_____ Iscritta al registro delle imprese di _____ con il _____ n
° _____ C.F. _____ P.IVA
_____ e-mail _____ codice ATECO
2007 _____

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76

- che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite presso il soggetto destinatario dell'intervento;
- che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate;
- la non esistenza di legami economico-finanziari con i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le prestazioni oggetto di finanziamento;
- che per realizzare l'investimento si sono utilizzate n. _____ giornate lavorative.

Luogo e data _____

(timbro dell'Impresa e firma)

.....

NOTA

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione-domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. N. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, l'Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracitata nei soli limiti sopra specificati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Regione, nei confronti della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003..

Circolare esplicativa dell'Assessorato Cooperazione, commercio, artigianato e pesca del 11 dicembre 2008, n. 10 (GURS n. 1 del 02/01/2009):

Al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali e alla luce dei numerosi quesiti pervenuti al competente dipartimento, si reputa opportuno fornire i seguenti orientamenti in merito alla disciplina in argomento.

1. Premessa

Con D.P.Reg.sic. [29 giugno 2005](#) è diventata pienamente operativa la norma contenuta nell'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2004, [n. 17](#), relativa alla comunicazione d'inizio attività (CIA).

Il citato decreto presidenziale ha individuato le macro-categorie, ricavate dalle classificazioni economiche dell'Istat, interessate dall'applicazione della nuova procedura di snellimento dell'attività amministrativa.

Oggetto della presente circolare sono esclusivamente le attività economiche riferibili al settore commercio e alla somministrazione di alimenti e bevande.

2. Pubblici esercizi

Com'è noto, le modalità applicative della CIA sono disciplinate dall'art. 22 della legge regionale [n. 10/91](#), per espressa disposizione dello stesso art. 24 della legge regionale [n. 17/04](#).

Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale [n. 10/91](#) prevede che "Le disposizioni di cui al comma 1 (denuncia di inizio attività) si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di consenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, (...), e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell'atto di consenso, (...)".

L'individuazione del numero massimo delle autorizzazioni amministrative rilasciabili per l'attività di ristorazione, com'è noto, è individuato dal parametro numerico di cui all'art. 3 della legge [n. 287/91](#), non soppresso dal decreto legge 4 luglio 2006, [n. 223](#), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, [n. 248](#) (vedasi circolare [n. 7](#) del 19 marzo 2007 di questa Amministrazione).

Trattandosi, quindi, di attività contingentata la ristorazione non può comprendersi fra quelle ipotizzate dal D.P.Reg.sic. [29 giugno 2005](#).

Tuttavia, appare opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge [n. 287](#) del 1991, laddove vengono individuate le attività non soggette alla disciplina del parametro numerico, per le quali, invece, trova applicazione la comunicazione di inizio attività.

3. Circoli privati

Relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati, in Sicilia trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica [n. 235](#) del 4 aprile 2001, concernente "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati".

Al riguardo, occorre fare una distinzione tra il contenuto dell'art. 2 e il contenuto dell'art. 3 del D.P.R. [n. 235/2001](#).

L'art. 2, rivolto alle associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, prevede una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, [n. 241](#).

L'art. 3, rivolto alle associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, prevede la domanda di autorizzazione ai sensi della legge [n. 287/91](#).

In quest'ultimo caso, trattandosi di attività non soggette a parametri numerici, e quando le stesse attività sono riconducibili alla tipologia dei ristoranti - ma anche trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della legge [n. 287/91](#) - si applica l'istituto della comunicazione di inizio attività, salvo il rispetto delle norme relative al possesso dei requisiti obbligatori richiesti per i locali, le attrezzature e per le persone.

4. Rivendite di quotidiani, giornali e periodici

Le rivendite di quotidiani, giornali e periodici, sono soggette a programmazione ai sensi del decreto [13 novembre 2002](#).

In base a tale norma, nei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici, il rilascio dell'autorizzazione è contingentato in funzione delle famiglie residenti, della distanza tra singoli punti vendita, nonché della zonizzazione comunale.

In questo caso, poiché le autorizzazioni sono soggette a limitazioni numeriche non è possibile applicare la comunicazione di inizio attività.

Tuttavia, appare opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 9 del decreto [13 novembre 2002](#), laddove vengono individuate le attività non soggette alla disciplina del parametro numerico, per le quali, invece, si applica la comunicazione di inizio attività.

5. Attività di ottico

In Sicilia l'attività di ottico viene svolta ai sensi dell'art. 71 della legge regionale 1 settembre 1993, [n. 25](#) e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.Reg. 1 giugno 1995, [n. 64](#).

Con legge regionale 9 luglio 2004, [n. 12](#) sono state previste delle limitazioni al rilascio delle autorizzazioni, in base alla popolazione residente e alla distanza tra singoli esercizi commerciali.

Anche per questa tipologia di attività commerciale, poiché soggetta a limitazioni numeriche, non è possibile applicare la comunicazione di inizio attività.

Tuttavia, l'istituto della CIA trova applicazione per il trasferimento di attività di ottico in zone anche già sature di esercizi di ottico autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale [n. 12/2004](#) (vedasi circolare assessoriale [n. 2](#) dell'11 agosto 2008 - Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 del 12 settembre 2008).

6. Commercio su aree pubbliche

Per quanto concerne il commercio su aree pubbliche, occorre operare una distinzione tra le tipologie a) e b), e la tipologia c).

Per le tipologie a) e b), soggette a programmazione comunale e quindi a limitazioni numeriche, la CIA non è applicabile.

Relativamente alla tipologia c) non siamo in presenza di forme di contingentamento o di limitazioni numeriche, per cui, sembrerebbe che l'istituto della CIA possa trovare applicazione.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, è lo stesso D.P.Reg. [29 giugno 2005](#) a porre una condizione che, di fatto, rende inapplicabile la comunicazione di inizio attività.

Infatti, l'art. 2 del D.P.Reg. prevede che le amministrazioni competenti procedono all'acquisizione delle comunicazioni che consentano di conoscere, tra l'altro, "l'iniziativa che si intende avviare, attraverso una relazione che la descriva e che indichi la sede operativa dove sarà svolta l'attività ed il titolo al quale si dispone della sede.

E' pacifico che l'operatore commerciale che esercita il commercio su aree pubbliche tipologia c), non è nelle condizioni di ottemperare al citato dispositivo, in quanto per la stessa natura dell'attività svolta in forma itinerante, non può disporre di alcun titolo atto a dimostrare la sede in cui opera, che ovviamente non può coincidere con la semplice indicazione del comune ove si esercita l'attività.

Conseguentemente, anche per la tipologia c) permane il regime autorizzatorio e il nulla osta.

7. Esercizi di vicinato

L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 1999, [n. 28](#) ha previsto, per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, che l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento sono soggetti a comunicazione da presentarsi al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sempre ai sensi dell'art. 7, l'apertura di un esercizio di vicinato del settore merceologico alimentare è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, mentre il trasferimento e l'ampliamento sono soggetti a comunicazione.

Dal tenore letterale dell'art. 24 della legge regionale [n. 17/04](#), la CIA, sostituendo "le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività

economiche", sembrerebbe non potere sostituire la comunicazione prevista dall'art. 7 della legge regionale [n. 28/99](#), per l'apertura di un esercizio di vicinato del settore non alimentare e per il trasferimento e/o ampliamento di un qualsiasi esercizi di vicinato.

Pertanto, interpretando alla lettera la norma, si potrebbe così concludere:

- un esercizio di vicinato del settore alimentare, precedentemente soggetto ad autorizzazione amministrativa, può avviarsi con la CIA ed avere effetto immediato, così come previsto nel decreto presidenziale;

- mentre un esercizio di vicinato del settore non alimentare può avviarsi con la CIA ad effetto differito di 30 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale [n. 28/99](#).

L'Assessore: DI MAURO

Circolare dell'Assessorato Cooperazione, commercio, artigianato e pesca del 1 ottobre 2009, n. 3 (GURS n. 51 del 06/11/2009):

Com'è noto, con la circolare 11 dicembre 2008, [n. 10](#) sono stati forniti a codesti enti, da parte di questa Amministrazione, gli orientamenti ritenuti opportuni in merito alla disciplina relativa alla CIA (comunicazione inizio attività), al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali, alla luce anche dei numerosi quesiti pervenuti al competente dipartimento.

E' noto, altresì, che, in relazione agli esercizi di vicinato per la vendita di prodotti non alimentari, la superiore circolare concludeva che l'attività in parola poteva essere iniziata decorsi trenta giorni dalla CIA, mentre poteva iniziarsi immediatamente l'attività dell'esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari.

Tuttavia, da un ulteriore approfondimento della questione posta, tenuto conto delle varie osservazioni pervenute e della grave discrasia creatasi fra attività commerciali non dissimili e al fine di assicurare parità di trattamento agli utenti, questa Amministrazione ritiene essere sufficiente, per gli esercizi di vicinato in oggetto, la CIA per dare inizio all'attività che si intende intraprendere, senza attendere il differimento temporale di trenta giorni.

L'Assessore: BUFARDECI

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 art. 64 :

Art. 64 Somministrazione di alimenti e bevande

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. È subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella

zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:

"6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico."

8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;

b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;

d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagioni.

9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: "1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio."

10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.

